Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — ROMA - Lunedì, 21 maggio 1928 - ANNO VI — Numero 118

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di senatori del Regno.

Sua Maestà il Re, con decreto 20 maggio 1928-VI, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha nominato senatori del Regno:

Appiani dott. Giovanni, procuratore generale della Corte di cassazione del Regno;
Cittadini Arturo, generale di Corpo d'armata;
Montuori Luca, generale d'Armata;
Salandra prof. avv. Antonio, deputato al Parlamento.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1459**.

LEGGE 17 maggio 1928, n. **1019**.
Riforma della rappresentanza politica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il numero dei deputati per tutto il Regno è di quattrocento.

Tutto il Regno forma un collegio unico nazionale.

Art. 2.

La elezione dei deputati ha luogo:

1° con la proposta degli enti indicati negli articoli 3 e 4;

2° con la designazione del Gran Consiglio nazionale del Fascismo;

3° con l'approvazione del Corpo elettorale.

Art. 3.

La facoltà di proporre candidati spetta anzitutto alle Confederazioni nazionali di sindacati legalmente riconosciute, a termini dell'art. 41 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Gli enti predetti propongono un numero complessivo di candidati pari al doppio dei deputati da eleggere.

Il riparto di tale numero fra le varie Confederazioni è stabilito con la tabella annessa alla presente legge.

La proposta dei candidati è fatta, per ciascuna Confederazione, dal rispettivo Consiglio generale o nazionale, regolarmente eletto e convocato a termini degli statuti.

Le riunioni indette per deliberare sulle proposte dei candidati hanno luogo in Roma. Nella votazione risultano proposte le persone, che riportano maggior numero di voti.

Un regio notaro redige processo verbale della riunione e della votazione in essa avvenuta.

Art. 4.

Possono altresì proporre candidati gli enti morali legalmente riconosciuti e le associazioni, esistenti anche solo di fatto, che abbiano importanza nazionale, e perseguano scopi di cultura, di educazione, di assistenza o di propaganda.

La facoltà di proporre candidati è riconosciuta a tali enti ed associazioni con Regio decreto, su conforme parere di una Commissione di cinque senatori e cinque deputati nominati dalle rispettive assemblee. Il decreto di riconoscimento è soggetto a revisione ogni triennio.

Gli enti predetti possono proporre un numero complessivo di candidati pari alla metà dei deputati da eleggere. Il riparto di tale numero tra i vari enti riconosciuti e il modo della loro scelta è stabilito nel decreto di riconoscimento.

Art. 5.

Il termine, entro il quale gli enti indicati negli articoli 3 e 4 debbono procedere alla proposta dei candidati, è stabilito nel decreto che indice le elezioni, e non può essere minore di venti, nè maggiore di quaranta giorni.

La Segreteria del Gran Consiglio, ricevute le proposte, forma un unico elenco di candidati per ordine alfabetico, indicando, accanto ad ognuno di essi, l'ente che lo ha proposto. Non si tiene conto delle proposte giunte fuori del termine stabilito nel decreto che indice le elezioni.

Il Gran Consiglio forma la lista dei deputati designati, scegliendoli liberamente nell'elenco dei candidati, ed anche fuori, quando ciò sia necessario per comprendere nella lista persone di chiara fama nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, nella politica e nelle armi, che siano rimaste escluse dall'elenco dei candidati.

Delle deliberazioni del Gran Consiglio viene redatto processo verbale a cura del segretario del Gran Consiglio stesso.

La lista dei deputati designati, munita del segno del Fascio Littorio, conforme al modello prescritto per l'emblema dello Stato, viene pubblicata, senza spesa, nella *Gazzetta Ufficiale* ed affissa in tutti i Comuni del Regno a cura del Ministero dell'interno.

Art. 6.

La votazione per l'approvazione della lista dei deputati designati ha luogo nella terza domenica successiva alla pubblicazione della lista nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La votazione avviene mediante schede portanti il segno del Fascio Littorio e la formula: «approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo?».

Il voto si esprime in calce alla formula per sì e per no.

Art. 7.

La Corte d'appello di Roma, formata dal primo presidente e da quattro presidenti di sezione, è costituita in Ufficio elettorale nazionale. In caso di assenza o di impedimento, il primo presidente e i presidenti di sezione sono sostituiti dai magistrati che ne fanno le veci, a norma delle leggi sull'ordinamento giudiziario.

Alla Corte d'appello di Roma sono trasmessi, per il tramite dei pretori, i verbali degli uffici delle varie sezioni, in cui ha luogo la votazione.

La Corte d'appello fa la somma dei voti favorevoli e di quelli contrari riportati dalla lista dei deputati designati.

Se la metà più uno dei voti validamente dati è favorevole alla lista, la Corte d'appello la dichiara approvata e proclama eletti tutti i deputati in essa designati.

Se la metà più uno dei voti validamente dati è contraria alla lista, la Corte la dichiara non approvata.

La parità vale approvazione.

Art. 8.

Quando la lista dei deputati designati non risulti approvata, la Corte d'appello di Roma ordina, con suo decreto, la rinnovazione delle elezioni con liste concorrenti, e fissa la data della votazione non prima di trenta e non oltre quarantacinque giorni dalla data del decreto.

Il decreto è immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed è affisso in tutti i Comuni del Regno, a cura del Ministero dell'interno.

Nella elezione rinnovata possono presentare liste di candidati tutte le associazioni e le organizzazioni, che contino cinquemila soci, i quali siano elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

Le liste dei candidati non possono comprendere più di tre quarti dei deputati da eleggere. Ogni lista deve essere accompagnata da un contrassegno, anche figurato.

Art. 9.

Alla nuova votazione si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 7 sull'Ufficio centrale nazionale.

Le liste dei candidati, con gli atti di accettazione delle candidature e i documenti valevoli a provarne la regolarità, debbono essere presentate alla cancelleria della Corte d'appello di Roma funzionante da Ufficio centrale nazionale quindici giorni prima del giorno fissato per le elezioni. La Corte, verificata la regolarità delle liste, le ammette alla votazione.

Avvenuta la votazione, i verbali degli uffici delle varie sezioni elettorali del Regno sono trasmessi, per il tramite dei pretori, alla Corte di appello di Roma.

La Corte di appello fa la somma dei voti riportati da ciascuna lista e proclama l'esito della votazione.

Sono dichiarati eletti tutti i candidati della lista, che ha ottenuto maggior numero di voti.

I posti riservati alla minoranza sono ripartiti tra le altre liste, in proporzione del numero dei voti riportati da ciascuna.

A tale effetto, si divide la somma dei voti ottenuti da tutte le liste, che concorrono alla ripartizione dei posti riservati alla minoranza, per il numero complessivo di tali posti. La cifra che si ottiene è il quoziente di minoranza. Si divide poi la somma dei voti riportati dalle singole liste per tale quoziente, e il risultato rappresenta il numero dei posti da assegnare a ciascuna lista. In ogni lista sono proclamati eletti i primi iscritti, entro i limiti dei posti assegnati alla lista.

Art. 10.

Hanno diritto al voto nelle votazioni previste dagli articoli 6 e 9 i cittadini italiani maggiori dei ventuno anni, e quelli minori dei ventuno, ma maggiori dei diciotto, ammogliati con prole, gli uni e gli altri quando siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) paghino un contributo sindacale, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, ovvero siano amministratori o soci di una società o di altro ente, che paghi un contributo sindacale a termini della legge stessa; nelle società in accomandita per azioni ed anonime, solo le azioni nominative, intestate da almeno un anno, conferiscono il diritto elettorale;

b) paghino almeno cento lire annue di imposte dirette allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni, ovvero siano da almeno un anno proprietari o usufruttuari di titoli nominativi del debito pubblico dello Stato o di titoli nominativi di prestiti provinciali o comunali, per la rendita di 500 lire;

c) percepiscano uno stipendio o salario o pensione o altro assegno di carattere continuativo a carico del bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altro ente sottoposto per legge alla tutela o alla vigilanza dello Stato, delle Provincie o dei Comuni;

d) siano membri del Clero cattolico, secolare o regolare, ovvero ministri di un altro culto ammesso nello Stato.

Art. 11.

Tutte le disposizioni sulle incompatibilità parlamentari sono abrogate.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.

Il Governo del Re ha facoltà, su conforme parere di una Commissione composta di nove senatori e nove deputati nominati dalle rispettive assemblee, di modificare la legge elettorale politica per coordinarla con le disposizioni della presente legge, di emanare le norme necessarie per l'attuazione della presente legge, e di pubblicare un nuovo testo della legge elettorale politica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA.

Numero dei candidati che ciascuna Confederazione nazionale di sindacati legalmente riconosciuti può proporre per ogni cento candidati presentati dalle Confederazioni nel loro complesso.

1.	— Confederazione nazionale degli agricoltori . . .	N. 12
2.	— Confederazione nazionale degli impiegati e operai dell'agricoltura	» 12
3.	— Confederazione nazionale degli industriali . . .	» 10
4.	— Confederazione nazionale degli impiegati e operai dell'industria	» 10
5.	— Confederazione nazionale dei commercianti . . .	» 6
6.	— Confederazione nazionale degli impiegati ed operai del commercio	» 6
7.	— Confederazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti marittimi e aerei	» 5
8.	— Confederazione nazionale degli impiegati ed operai dei trasporti marittimi e aerei	» 5
9.	— Confederazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti terrestri e di navigazione interna . .	» 4
10.	— Confederazione nazionale degli impiegati ed operai dei trasporti terrestri e di navigazione interna .	» 4
11.	— Confederazione nazionale bancaria	» 3
12.	— Confederazione nazionale degli impiegati bancari .	» 3
13.	— Confederazione nazionale dei professionisti e degli artisti	» 20

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Primo Ministro e Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1460.**

LEGGE 29 settembre 1927, n. 2852.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia.

Il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria,

allo scopo di regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia ora appartenenti rispettivamente al Regno d'Italia ed alla Repubblica d'Austria;

prescindendo da ogni questione di principio o d'interpretazione giuridica delle clausole del Trattato di San Germano che vi possano avere attinenza;

hanno nominato a tale scopo come loro Plenipotenziari:

S. M. il Re d'Italia,

il Cav. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri.

Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria,

il signor Lotario Egger, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica d'Austria;

i quali, dopo aver verificato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I.

Diritti ed interessi delle Provincie.

Art. 1.

Il paese federale di Carinzia resta unico proprietario dei mobili e degli immobili per natura e per destinazione, siti sul territorio austriaco, con le ipoteche e gli oneri reali gravanti sugli stessi immobili.

Art. 2.

Il paese federale di Carinzia:

a) cede al Regno d'Italia tutti i crediti anteriori al 3 novembre 1918 e tuttora esistenti che gli spettano direttamente o che potrebbero spettare ad un comune, ad una fondazione, opera pia, ospedale, siti nel territorio del paese federale di Carinzia verso le provincie, i comuni, le fondazioni, ecc. dell'ex-Ducato di Carinzia siti nel territorio italiano, esclusi i crediti già ceduti in applicazione dell'Accordo del 6 aprile 1922, relativo al pagamento dei debiti ed all'incasso dei crediti privati;

b) rinuncia ad ogni revisione delle disposizioni concernenti il pagamento delle pensioni di funzionari provinciali prevista dall'articolo 3 della Convenzione di Roma del 6 aprile 1922 sulle pensioni provinciali e comunali, per il caso, che sussiste, di un aggravio del paese federale di Carinzia in misura superiore a quella fissata dalla Commissione delle riparazioni per la ripartizione del debito provinciale;

c) rinuncia ad ogni pretesa per il mantenimento dei mentecatti appartenenti alla provincia del Friuli e degenti nel manicomio provinciale di Klagenfurt, fino al 1° agosto 1925.

Il Regno d'Italia rinuncia a tutti i crediti anteriori al 3 novembre 1918 e tuttora esistenti che gli spettano direttamente o che potrebbero spettare ad una provincia, ad un comune, ad una fondazione, opera pia, ospedale, siti nel territorio italiano dell'ex-Ducato di Carinzia verso le provincie, i comuni, le fondazioni, ecc., siti nel territorio austriaco, esclusi i crediti già ceduti in applicazione dell'Accordo 6 aprile 1922, relativo al pagamento dei debiti e all'incasso dei crediti privati.

Le disposizioni di cui alla lettera *a*) ed al penultimo capoverso di quest'articolo non si applicano alla Fondazione Contessa Elvine de La Tour per la quale resta impregiudicata ogni questione.

Art. 3.

Il paese federale di Carinzia assume nei confronti del Regno d'Italia il pagamento integrale di tutti i debiti dell'ex-Ducato di Carinzia. Assume cioè l'obbligo di estinguere i debiti compresi nella tabella unita alla decisione della Commissione delle riparazioni del 21 settembre 1923, numero 2641, per il territorio dell'ex-Ducato di Carinzia, sia per la parte attribuita alla provincia del Friuli, sia per la parte attribuita al paese federale di Carinzia, come pure l'obbligo di estinguere i debiti esistenti al 3 novembre 1918 e non compresi in detta tabella.

Il pagamento sarà fatto a pieno sgravio del territorio italiano dell'ex-Ducato di Carinzia che non sarà responsabile di tali debiti nè verso i creditori, nè verso il paese federale di Carinzia; questo farà i relativi versamenti nella valuta austriaca, a ragguaglio di una corona austriaca per una corona austro-ungarica.

Art. 4.

Le eventuali garanzie assunte dall'ex-Ducato di Carinzia resteranno a carico del paese federale di Carinzia.

TITOLO II.

Fondi provinciali e Consiglio provinciale agrario.

Art. 5.

Il Regno d'Italia dichiara di rinunziare in favore del paese federale di Carinzia ad ogni suo diritto e titolo sui Fondi provinciali o amministrati dall'ex-Ducato di Carinzia e sui beni patrimoniali del Consiglio provinciale agrario dello stesso ex-Ducato.

TITOLO III.

Diritti ed interessi dei Comuni.

Art. 6.

Il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria dichiarano di rinunciare alla ripartizione dei beni mobili dei comuni il cui territorio è stato diviso dal confine fra i due Stati, quale risulta dai Protocolli di delimitazione della frontiera in dipendenza del Trattato di San Germano.

Art. 7.

I comuni e le frazioni situati sul territorio di una delle Alte Parti contraenti conservano i beni immobili di qualsiasi natura di loro proprietà, che, in seguito alla determinazione dei nuovi confini, attualmente sono siti nel territorio dell'altra Parte. Ciò vale anche per il caso che il nuovo confine abbia diviso il territorio del comune.

Art. 8.

Le Alte Parti contraenti non potranno apportare alcuna menomazione ai beni indicati nel precedente articolo, che non sia egualmente applicabile ai propri sudditi. In ogni caso, ove l'avente diritto avesse a subire un danno, gli sarà corrisposto per tal fatto un equo indennizzo, escludendo per altro ogni compenso per il lucro cessante.

TITOLO IV.

Vicinie ed altre Associazioni agrarie.

Art. 9.

I diritti patrimoniali delle Vicinie ed altre Associazioni agrarie (Nachbarschaften, Alpengenossenschaften, Alpengemeinschaften, ecc.), esistenti al 3 novembre 1918, sono conservati nello stato in cui si trovavano a tale data.

Ai diritti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 8, e per l'esercizio di essi saranno osservate le norme dell'articolo 11.

TITOLO V.

Diritti di legnatico, di pascolo ed altri.

Art. 10.

Restano inalterate le servitù boschive e di pascolo, nonchè tutti gli altri diritti ed oneri reali di diritto privato che, in base ai libri pubblici o in base ad usucapione, gravano su stabili situati in una delle parti del comune, diviso dal nuovo confine, a favore degli stabili situati nell'altra parte del comune.

Art. 11.

Gli aventi diritto sono obbligati ad attenersi rigorosamente a quanto prescrivono le norme in vigore nel luogo dove si trovano i beni immobili gravati. In ogni caso essi godranno le facilitazioni concesse pel traffico di frontiera e dovranno ottemperare a tutte le disposizioni a tal riguardo stabilite dalle Alte Parti contraenti.

Art. 12.

I diritti accennati agli articoli 10 e 11 non possono venire affrancati nè diversamente regolati che in base ad accordi fra le Alte Parti contraenti.

TITOLO VI.

Norme generali.

Art. 13.

Gli atti necessari all'esecuzione del presente Accordo non saranno sottoposti ad alcuna imposta, tassa e diritto.

Art. 14.

Nel caso che sorga una controversia su una questione regolata dal presente Accordo e la divergenza non possa essere risoluta amichevolmente in un termine di tre mesi a partire dal ricevimento della sua notificazione da parte di una delle Alte Parti contraenti all'altra, essa sarà risoluta da un arbitro eletto d'accordo fra le Parti stesse.

Se le Alte Parti contraenti non si mettessero d'accordo sulla designazione dell'arbitro nel termine di un mese, detto arbitro sarà nominato su richiesta di una delle Parti predette dalla Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja.

La procedura d'arbitrato sarà stabilita dall'arbitro stesso.

L'arbitro potrà fare le indagini che giudicherà necessarie e rivolgersi direttamente alle autorità centrali di ciascuna delle Alte Parti contraenti, le quali saranno obbligate a dar corso al più presto possibile alle Commissioni rogatorie del medesimo.

Ciascuno degli Stati interessati avrà il diritto di intervenire nella procedura per mezzo di un delegato.

Le spese per l'arbitro saranno regolate e ripartite *ex aequo et bono* dall'arbitro stesso.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a prestare all'arbitro tutto l'appoggio necessario per l'esercizio delle sue funzioni.

Le decisioni dell'arbitro saranno obbligatorie e non sarà ammesso appello contro di esse.

Art. 15.

Il presente Accordo sarà ratificato e gli atti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile in Roma.

Esso entrerà in vigore il giorno dopo lo scambio delle ratifiche.

In fede di che, i Plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 24 giugno 1925, in italiano e in tedesco, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per l'Italia: (*L. S.*) MUSSOLINI.

Per l'Austria: (*L. S.*) EGGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*: GRANDI.

Numero di pubblicazione 1461.

LEGGE 14 luglio 1927, n. 2853.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1112, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente i diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria per regolare amichevolmente diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano.

Il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria,

allo scopo di regolare amichevolmente l'esercizio di diritti di caccia nelle zone della frontiera determinata dal Trattato di San Germano;

hanno nominato come loro Plenipotenziari:

S. M. il Re d'Italia,

il Cav. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri;

il Presidente Federale della Repubblica d'Austria,

il signor Lotario Egger, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica d'Austria;

i quali, dopo avere verificato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

I terreni che formavano una sola proprietà prima del 3 novembre 1918 e che, anche attualmente, formano una proprietà unica, ma divisa dalla frontiera, saranno considerati nel loro insieme agli effetti della determinazione dell'area necessaria per la costituzione di una riserva di caccia.

Art. 2.

Se un Comune di una delle Alte Parti contraenti vuol cedere in fitto il diritto di caccia oltre che sul territorio dell'attuale sua circoscrizione anche pei terreni limitrofi al territorio stesso e situati nel territorio dell'altra Alta Parte contraente, potrà farlo in quanto il Comune abbia conservato su di essi la proprietà ed in quanto l'esercizio comune della caccia sia utile.

Art. 3.

Gli oneri, le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di caccia sono regolati dalla legge locale.

Art. 4.

Il Comune proprietario dei terreni, nei casi in cui non possa cedere direttamente in affitto l'esercizio del diritto di caccia a termini dell'art. 2, avrà diritto alla quota parte del canone di affitto sui terreni situati nel territorio dell'altra Alta Parte contraente.

Art. 5.

Le norme del presente Accordo non concernono i terreni di proprietà dei Fondi di religione.

Art. 6.

Nel caso che sorga una controversia su una questione regolata dal presente Accordo, e essa non possa essere risoluta amichevolmente in un termine di tre mesi a partire dal ricevimento della sua notificazione da parte di una delle Alti Parti contraenti all'altra, essa sarà deferita ad un arbitro eletto d'accordo tra le Parti stesse.

Se le Alte Parti contraenti non si mettessero d'accordo sulla designazione dell'arbitro nel termine di un mese, detto arbitro sarà nominato, su richiesta di una delle Parti predette, dalla Corte permanente di giustizia internazionale dell'Aja.

La procedura d'arbitrato sarà stabilita dall'arbitro stesso.

L'arbitro potrà fare le indagini che giudicherà necessarie e rivolgersi direttamente alle autorità centrali di ciascuna delle Alte Parti contraenti, le quali saranno obbligate a dar corso al più presto possibile alle Commissioni rogatorie del medesimo.

Ciascuno degli Stati interessati avrà il diritto di intervenire nella procedura per mezzo di un delegato.

Le spese per l'arbitro saranno regolate e ripartite *ex aequo et bono* dall'arbitro stesso.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a prestare all'arbitro tutto l'appoggio necessario per l'esercizio delle sue funzioni.

Le decisioni dell'arbitro saranno obbligatorie e non sarà ammesso appello contro di esse.

Art. 7.

Il presente Accordo potrà essere denunziato da una delle Alte Parti contraenti con un preavviso di un anno a partire dal 1° gennaio di ogni anno.

Art. 8.

Il presente Accordo sarà ratificato e gli atti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile in Roma.

Esso entrerà in vigore il giorno dopo lo scambio delle ratifiche.

In fede di che i Plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 24 giugno 1925, in italiano e in tedesco, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per l'Italia: (L. S.) MUSSOLINI.

Per l'Austria: (L. S.) EGGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
GRANDI.

Numero di pubblicazione 1462.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1928, n. 1010.

Determinazione dei contributi dello Stato e degli enti locali a favore del Regio istituto industriale « A. Volta » di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 novembre 1924, n. 2383, concernente il riordinamento del Regio istituto industriale « A. Volta » di Napoli;

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1926, registro n. 1, foglio n. 86;

Viste le deliberazioni del Comune di Napoli del 16 novembre 1927, della provincia di Napoli del 17 novembre 1927 e della Camera di commercio di Napoli del 10 agosto 1927;

Sentita la Sezione III del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 3 del R. decreto 23 novembre 1924, n. 2383, a favore del Regio istituto industriale « A. Volta » di Napoli, sono modificati come appresso:

Ministero dell'economia nazionale . .	L.	710,898
Comune di Napoli	»	200,000
Provincia di Napoli	»	65,000
Camera di commercio di Napoli . . .	»	40,000

Art. 2.

All'aumento del contributo statale a favore della suddetta Scuola, quale risulta compreso nella somma complessiva di cui all'art. 1, sarà fatto fronte con i fondi assegnati al capitolo 56 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1927-28 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 147. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1463.

REGIO DECRETO 22 marzo 1928, n. 1011.

Determinazione dei contributi dello Stato e degli enti locali a favore del Regio laboratorio-scuola per falegnami intagliatori e cementisti di San Severino Marche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2216, concernente il riordinamento della Regia scuola professionale « Ercole Rosa » in San Severino Marche;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1925, relativo ai contributi corrisposti dallo Stato e dagli enti alla suddetta Scuola industriale;

Vista la deliberazione del comune di San Severino Marche del 6 novembre 1926;

Sentita la Sezione III del Consiglio superiore per l'insegnamento industriale, agrario e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 3 del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2216, a favore del Regio laboratorio-scuola per falegnami intagliatori e cementisti di San Severino Marche, sono modificati come appresso:

Ministero dell'economia nazionale . .	L.	73,547
Comune di San Severino Marche . . .	»	31,974

Art. 2.

All'aumento del contributo statale a favore del suddetto Laboratorio-scuola, quale risulta compreso nella somma complessiva di cui all'art. 1, sarà fatto fronte con i fondi assegnati al capitolo 56 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1927-28 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 148. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1464.

REGIO DECRETO 5 aprile 1928, n. 1012.

Determinazione dei contributi dello Stato e degli enti locali a favore della Regia scuola industriale di Ascoli Piceno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 settembre 1924, n. 2011, concernente il riordinamento della Regia scuola industriale di Ascoli Piceno;

Visto il R. decreto 29 luglio 1926, n. 1680, concernente modifiche all'ordinamento della suddetta Scuola;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1925, relativo ai contributi corrisposti dallo Stato e dagli enti alla suddetta Scuola industriale;

Vista la deliberazione della Camera di commercio di Ascoli in data 6 giugno 1924;

Sentita la Sezione III del Consiglio superiore per l'insegnamento industriale, agrario e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 3 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 2011, a favore della Regia scuola industriale di Ascoli Piceno, sono modificati come appresso:

Ministero dell'economia nazionale . .	L.	156,316
Comune di Ascoli Piceno	»	15,431
Provincia di Ascoli Piceno	»	27,776
Camera di commercio di Ascoli Piceno	»	10,000
Pia Casa Sgariglia	»	6,000

Art. 2.

All'aumento del contributo statale a favore della suddetta Scuola, quale risulta compreso nella somma complessiva di cui all'art. 1, sarà fatto fronte con i fondi assegnati al capitolo 56 del bilancio del Ministero dell'economia

nazionale per l'esercizio finanziario 1927-28 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 149. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1465.

REGIO DECRETO 5 aprile 1928, n. 1014.

Determinazione dei contributi dello Stato e degli enti locali a favore della Regia scuola industriale femminile « Giorgina Saffi », in Forlì.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1074, concernente il riordinamento della Regia scuola industriale femminile « Giorgina Saffi » in Forlì;

Visto il R. decreto 8 gennaio 1928, concernente la istituzione presso la suddetta Scuola di un corso di magistero per la preparazione didattica e pratica del personale insegnante delle scuole professionali femminili;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1925, relativo ai contributi corrisposti dallo Stato e dagli enti alla suddetta Scuola industriale;

Viste le deliberazioni del comune di Forlì del 31 marzo 1927, della provincia di Forlì del 31 maggio 1927, della Camera di commercio di Forlì del 22 aprile 1927 e della Cassa di risparmio di Forlì del 31 marzo e del 14 aprile 1927;

Sentita la Sezione III del Consiglio superiore per l'insegnamento industriale, agrario e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 3 del R. decreto 28 maggio 1925, n. 1074, a favore della Regia scuola industriale femminile « Giorgina Saffi » in Forlì, sono modificati come appresso:

Ministero dell'economia nazionale . .	L.	164,234
Comune di Forlì	»	23,707
Provincia di Forlì	»	23,708
Camera di commercio di Forlì	»	3,930
Cassa di risparmio di Forlì	»	15,802

Art. 2.

All'aumento del contributo statale a favore della suddetta Scuola, quale risulta compreso nella somma complessiva di cui all'art. 1, sarà fatto fronte con i fondi assegnati al capitolo 56 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1927-28 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 151. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1466.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 1013.

Determinazione dei contributi dello Stato e degli enti locali a favore della Regia scuola di avviamento al lavoro in Lucca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2249, concernente il riordinamento della Regia scuola popolare operaia in Lucca;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1925, relativo ai contributi corrisposti dallo Stato e dagli enti alla suddetta Scuola industriale;

Viste le deliberazioni del comune di Lucca del 5 gennaio 1927, della provincia di Lucca del 19 gennaio 1927 e della Camera di commercio di Lucca del 7 aprile 1927;

Sentita la Sezione III del Consiglio superiore per l'insegnamento industriale, agrario e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 3 del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2249, a favore della Regia scuola di avviamento al lavoro in Lucca, sono modificati come appresso:

Ministero dell'economia nazionale .	L.	174,768 —
Comune di Lucca	»	24,287.70
Provincia di Lucca	»	14,953 —
Camera di commercio di Lucca . .	»	29,344 —

Art. 2.

All'aumento del contributo statale a favore della suddetta Scuola, quale risulta compreso nella somma complessiva di cui all'art. 1, sarà fatto fronte con i fondi assegnati al capitolo 56 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1927-28 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 150. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1467.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 1016.

Determinazione dei contributi dello Stato e degli enti locali a favore della Regia scuola industriale di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, n. 2068, concernente il riordinamento della Regia scuola industriale di Cagliari;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1925, relativo ai contributi corrisposti dallo Stato e dagli enti alla suddetta Scuola industriale;

Viste le deliberazioni del comune di Cagliari del 4 agosto 1925, della provincia di Cagliari del 2 ottobre 1926 e della Camera di commercio di Cagliari del 5 agosto 1925;

Sentita la Sezione III del Consiglio superiore per l'insegnamento industriale, agrario e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 3 del R. decreto 2 ottobre 1924, n. 2068, a favore della Regia scuola industriale di Cagliari, sono modificati come appresso:

Ministero dell'economia nazionale	L.	226,752
Comune di Cagliari	»	38,064
Provincia di Cagliari	»	33,064
Camera di commercio di Cagliari . .	»	25,000

Art. 2.

All'aumento del contributo statale a favore della suddetta Scuola, quale risulta compreso nella somma complessiva di cui all'art. 1, sarà fatto fronte con i fondi assegnati al capitolo 56 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1927-28 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 153. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1468.

REGIO DECRETO 29 marzo 1928, n. 1015.

Determinazione dei contributi dello Stato e degli enti locali a favore del Regio istituto nazionale per le industrie tessili « Benito Mussolini », in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° maggio 1925, n. 745, concernente il riordinamento del Regio istituto nazionale per le industrie tessili « Benito Mussolini » di Napoli;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1925, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1925, relativo ai contributi attualmente corrisposti dallo Stato e dagli enti al suddetto Istituto industriale;

Vista la deliberazione della Camera di commercio di Napoli del 29 novembre 1927;

Sentita la Sezione III del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 3 del R. decreto 1° maggio 1925, n. 745, a favore del Regio istituto nazionale per le industrie tessili « Benito Mussolini » di Napoli, sono stabiliti come appresso:

Ministero dell'economia nazionale . .	L.	361,013
Comune di Napoli	»	92,498
Provincia di Napoli	»	36,149
Camera di commercio di Napoli . . .	»	33,124

Art. 2.

All'aumento del contributo statale a favore del suddetto Istituto, quale risulta compreso nella somma complessiva di cui all'art. 1, sarà fatto fronte con i fondi assegnati al capitolo 56 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1927-28 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 152. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1469.

REGIO DECRETO 6 maggio 1928, n. 1018.

Modificazione al regolamento generale del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 382, sul passaggio del ruolo specializzato dei carabinieri Reali alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno;

Visto l'art. 19 del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846, sull'istituzione del Corpo speciale di polizia per la Capitale;

Visto il R. decreto 17 gennaio 1926, n. 596, che approva il regolamento generale del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 18 marzo 1926, n. 625, che approva il regolamento per la Divisione speciale di polizia di Roma;

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, sullo scioglimento del Corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per la guerra e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella prima attuazione dell'art. 30 del regolamento generale per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ed in deroga a quanto è disposto dal secondo comma dell'articolo stesso, possono essere ammesse agli esami preliminari per il corso di abilitazione al grado di vice-brigadiere le guardie provenienti, senza interruzione, dal cessato ruolo specializzato dell'Arma dei carabinieri Reali o dai soppressi Corpi municipali di Roma, le quali abbiano prestato complessivamente, nel Corpo attuale ed in quelli di provenienza sopra indicati, non meno di tre anni di servizio, e siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 30 anzidetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 157. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1470.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 aprile 1928, n. 1017.

Costituzione dell'« Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione », in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i testi unici 2 ottobre 1922, n. 1747, 25 luglio 1904, n. 523, 30 dicembre 1923, n. 3267, 30 dicembre 1923, n. 3256, e le leggi successive in materia di opere idrauliche e idraulico-forestali, di bonifica, di irrigazione e di trasformazione fondiaria;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare nel generale interesse l'attività delle persone giuridiche e fisiche che si propongono il raggiungimento dei fini previsti nelle citate leggi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per l'economia nazionale e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituita l'« Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione ».

Essa ha personalità giuridica ed ha lo scopo di promuovere, assistere e vigilare le attività dirette ad aumentare la produttività del suolo, mediante la sistemazione del regime idraulico, l'utilizzazione delle acque e la trasformazione fondiaria dei terreni.

Art. 2.

Dell'Associazione fanno obbligatoriamente parte i consorzi e tutte le altre persone giuridiche e fisiche le quali eseguano o mantengano:

a) opere di bonifica di prima categoria;

b) opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani;

c) opere idrauliche di seconda e di terza categoria;

d) opere pubbliche preliminari di trasformazione fondiaria a sensi della legge 18 maggio 1924, n. 753;

e) opere di bonifica di seconda categoria;

f) opere di irrigazione, purchè sussidiate dallo Stato e sempre che riguardino un territorio non inferiore a 20 ettari.

E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con gli altri Ministri interessati, di ammettere o obbligare la partecipazione all'Ente di altre persone non comprese fra quelle elencate, sempre che la loro attività si connetta ai fini dell'Istituto.

Art. 3.

Per promuovere l'attività degli associati, l'Associazione provvede:

a) a divulgare, con la propaganda, la conoscenza dei problemi tecnici ed amministrativi del bonificamento e della irrigazione ed a promuovere le iniziative per la costituzione dei consorzi;

b) a predisporre, su richiesta dei proprietari promotori o del Prefetto, gli atti preliminari occorrenti alla costituzione dei consorzi;

c) a formulare gli schemi di statuto;

d) a partecipare, con propri delegati, alle adunanze costitutive degli enti per assicurare la regolarità delle operazioni e segnalare al Governo le eventuali inadempienze.

Gli uffici del Genio civile e quelli del catasto sono tenuti a fornire, salvo rifusione delle sole spese effettive, gli elementi e dati necessari all'Istituto per l'adempimento delle sue mansioni.

Art. 4.

Per agevolare ed assistere l'attività degli enti, l'Associazione provvede specialmente:

a) su richiesta degli interessati ad impiantare i catasti, la contabilità e quant'altro occorra per il funzionamento iniziale degli enti;

b) a compilare piani di classifica di terreni e in generale i piani di reparto delle spese e relativi conguagli;

c) ad assumere, sulla base di corrispettivi prefissi o determinabili con percentuale sulla spesa delle opere, la gestione temporanea degli uffici consorziali;

d) a facilitare il finanziamento, mettendo in rapporto gli enti associati con gli istituti sovventori; agevolando la compilazione degli atti relativi; concretando operazioni d'interesse comune, anche sul mercato estero, previe le debite autorizzazioni; assumendo di fronte agli istituti sov-

ventori la vigilanza sulla regolare erogazione dei capitali somministrati;

e) a promuovere gli acquisti in comune di materiali, mezzi d'opera, meccanismi ad uso di enti associati;

f) a conciliare, di propria iniziativa o su richiesta del Governo, le controversie fra enti associati;

g) ad istituire od a partecipare all'istituzione di corsi speciali per l'addestramento del personale amministrativo e tecnico addetto alle opere di miglioramento fondiario.

Per il cómpito di cui alla lettera *d*) l'Associazione nazionale può emettere titoli fruttiferi, previa autorizzazione dei Ministri per i lavori pubblici, per le finanze e per l'economia nazionale.

In caso di prestiti da contrarre all'estero, in luogo dell'autorizzazione del Ministro per le finanze, occorre quella del Comitato istituito con R. decreto 5 gennaio 1928, n. 1.

Art. 5.

Per vigilare l'azione degli enti, a sussidio dell'attività spettante in questo campo agli organi dello Stato, l'Associazione è autorizzata:

a) a compiere ispezioni periodiche sugli enti associati per riferire al Ministero competente circa i sistemi di contabilizzazione adottati, la tenuta dei catasti, e in generale circa la sufficienza della organizzazione tecnica ed amministrativa;

b) a verificare lo stato di manutenzione delle opere, la sufficienza e la stabilità degli impianti, riferendo annualmente al Ministro competente;

c) a segnalare ai Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale le necessità inerenti al buon governo delle acque e alla loro razionale utilizzazione;

d) ad esigere che, a cura degli agenti giurati degli uffici del Genio civile e dei consorzi, siano elevate le contravvenzioni per atti o fatti contrari alle norme di polizia vigenti;

e) ad assumere, per incarico del Governo, l'amministrazione straordinaria degli enti dei quali venisse sciolta l'amministrazione ordinaria.

Gli enti associati hanno obbligo di permettere l'esercizio della vigilanza a termini del presente articolo e di fornire tutti gli elementi e dati necessari.

Art. 6.

L'Associazione nazionale ha sede a Roma. Possono però essere istituite delegazioni regionali per la trattazione degli affari d'interesse locale.

Sono organi dell'Associazione: la Presidenza e il Consiglio.

Art. 7.

La Presidenza è costituita da un presidente e da tre vice presidenti che collaborano con lui e lo sostituiscono: essa ha tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Associazione.

Il presidente e i vice presidenti sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'economia nazionale.

Art. 8.

Il Consiglio è costituito da 21 membri, compresi il presidente ed i vice presidenti.

Esso è nominato con le modalità di cui al capoverso dell'articolo precedente, udito il presidente dell'Associazione.

In pendenza della costituzione del Consiglio tutti i poteri spettano al presidente.

Art. 9.

Lo statuto dell'Associazione, che dovrà fra l'altro stabilire le competenze degli organi, le condizioni di validità delle adunanze e delle deliberazioni dei collegi, i criteri e le modalità di ripartizione delle spese fra gli associati, è approvato con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'economia nazionale e per le corporazioni.

Art. 10.

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Alle spese si provvede col contributo degli enti associati.

In nessun caso tali contributi possono essere applicati sulle quote con le quali, per effetto di tassative disposizioni di legge, o in virtù di speciali convenzioni o deliberazioni, le Provincie ed i Comuni sono tenuti a concorrere nell'esecuzione delle opere di cui all'art. 2 e delle altre comunque attinenti alla sistemazione del regime idraulico, al regime delle acque ed alle trasformazioni fondiarie.

Art. 11.

La riscossione dei contributi è fatta nelle forme e con i privilegi dell'imposta fondiaria.

Se i debitori sono enti morali, la Giunta provinciale amministrativa provvede, in caso di inadempienza, all'allocazione d'ufficio in bilancio, ed, ove occorra, alla spedizione dei mandati in ritardo.

L'Associazione può pure ottenere che le somme dovutele a titolo di contributo siano trattenute dallo Stato sui concorsi e sussidi da esso eventualmente concessi ai debitori dell'Associazione.

Art. 12.

I contributi degli associati sono stabiliti sulla base di un piano di ripartizione contenente le aliquote di contribuenza.

Il piano di ripartizione dovrà distinguere in classi gli associati, a seconda degli scopi, e stabilire le aliquote di contribuenza in misura maggiore per gli enti di esecuzione e minore per quelli di manutenzione.

Sino a quando non sarà approvato il piano, le spese saranno ripartite in ragione di superficie del territorio degli enti associati o, se non si tratti di enti territoriali, in ragione della superficie dei terreni avvantaggiati dalle opere assunte.

Art. 13.

L'Associazione è soggetta alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.

Quando però la vigilanza si eserciti su funzioni attinenti a materia di competenza del Ministero dell'economia nazionale, il Ministro per i lavori pubblici si varrà di funzionari all'uopo designati da quello per l'economia nazionale, e gli eventuali provvedimenti da adottare nei riguardi dell'Associazione saranno presi di concerto tra i due Ministri.

Spetta inoltre al Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, approvare:

a) il piano di ripartizione della spesa fra gli associati;

b) il bilancio preventivo e consuntivo;

c) la nomina del direttore generale dell'ente.

Art. 14.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'economia nazionale, saranno stabilite la

data e le modalità della cessazione della Federazione nazionale delle bonifiche, della Federazione nazionale delle irrigazioni e del Comitato promotore dei Consorzi di bonifica del Mezzogiorno.

Art. 15.

Le norme che regolano l'Associazione saranno coordinate con quelle riguardanti l'ordinamento corporativo dello Stato.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 154. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 17 maggio 1928.
Nomina del presidente e dei vice-presidenti dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 aprile 1928, che istituisce l'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione;
Ritenuto che l'art. 7 di tale decreto demanda al Governo la nomina del presidente e dei tre vice-presidenti dell'Associazione;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'on. prof. Alberto De' Stefani è nominato presidente dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione.
Sono nominati vice-presidenti i signori:
on. marchese avv. Giuseppe De Capitani D'Arzago;
on. conte dott. Giuseppe Pavoncelli;
comm. ing. Natale Prampolini.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — BELLUZZO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1928 - Anno VI
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 98. — ANNESSI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 maggio 1928.
Norme obbligatorie per l'attuazione della legge 23 marzo 1928, n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la legge 23 marzo 1928, n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche;

Decreta:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Della raccolta ed asportazione e dei depositi di immondizie e di materie putrescibili.

Art. 1.

Della nettezza urbana in genere.

Nei centri di popolazione agglomerata, la raccolta e la asportazione delle immondizie e delle materie putrescibili, nonchè la costituzione di depositi di detti materiali sono disciplinate dalle norme contenute negli articoli che seguono.

Art. 2.

Della raccolta delle immondizie e delle materie putrescibili.

Le immondizie e le materie putrescibili provenienti dalle case, dagli esercizi pubblici e, in genere, dagli spacci di vendita al pubblico devono essere tenute, fino al momento della loro asportazione, in recipienti coperti.
Sono vietati il gettito delle immondizie e di materie putrescibili od il loro deposito, anche temporaneo, nelle pubbliche vie o nei terreni pubblici o privati.
Le aree scoperte entro i fabbricati o interposte ad essi, come pure le strade praticabili, sia private, sia consorziali, ed i tratti di spiaggia annessi a stabilimenti di bagni devono essere tenuti sgombri, a cura dei proprietari, amministratori o conduttori, da immondizie e da materie putrescibili.
Salvo quanto è disposto nell'art. 12, nei riguardi degli stabilimenti di sostanze alimentari, il podestà, sentito l'ufficiale sanitario, determina le norme obbligatorie, da attuarsi entro due mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza, per la tenuta, fino al momento della loro asportazione, delle immondizie e delle materie putrescibili provenienti da stabilimenti industriali.

Art. 3.

Della asportazione delle immondizie e delle materie putrescibili.

L'asportazione delle materie di cui al precedente articolo deve essere fatta con recipienti che non permettano dispersione.
L'allontanamento delle immondizie e delle materie putrescibili dai centri di popolazione agglomerata deve essere fatto giornalmente.
I carri destinati al trasporto di detti materiali devono avere i requisiti determinati dall'autorità locale, od essere costruiti secondo un modello approvato dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario.

E' vietata, nell'abitato, la sosta dei carri, carichi di detti materiali, oltre il tempo necessario per la loro raccolta.

Nel caso in cui il trasporto dei suindicati materiali avvenga per ferrovia, o tranvia, o per via d'acqua, è obbligatorio il loro trattamento contro le mosche, da effettuarsi con mezzi atti ad ostacolarne la invasione e la moltiplicazione.

Art. 4.

Dei depositi di immondizie e di materie putrescibili.

Le aree destinate a deposito dei materiali di cui ai precedenti articoli sono designate dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario, e devono distare dal centro di popolazione agglomerata non meno di cinquecento metri.

I depositi, compresi quelli annessi a scali ferroviari, tranviari o portuali, devono essere costituiti per modo che sia possibile il trattamento contro le mosche, da effettuarsi obbligatoriamente, a regola d'arte, con mezzi diretti ad ostacolarne la invasione e la moltiplicazione.

Nei depositi esistenti attualmente, il trattamento obbligatorio contro le mosche deve essere attuato entro un mese dalla pubblicazione della presente ordinanza.

La cernita e la utilizzazione industriale o agricola delle immondizie e delle materie putrescibili, di cui ai precedenti articoli, devono essere eseguite nelle aree e con le norme che saranno stabilite dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Dei giardini urbani e dei terreni coltivati nel centro di popolazione agglomerata.

Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario, potrà permettere la costituzione di depositi dei materiali di cui agli articoli precedenti, per la loro utilizzazione come fertilizzanti, nella misura strettamente necessaria alle coltivazioni, nei giardini urbani ed in terreni coltivati siti a distanza minore di cinquecento metri dal centro di popolazione agglomerata.

Per detti depositi devono osservarsi le prescrizioni di cui all'articolo precedente e quelle altre maggiori che il podestà, sentito l'ufficiale sanitario, ritenga di dover prescrivere ai fini di un più efficace trattamento contro le mosche.

CAPO II.

Disposizioni speciali.

Art. 6.

Delle scuderie e delle stalle.

Le scuderie e le stalle in genere, nei casi in cui il regolamento locale di igiene ne consenta la tenuta nel centro di popolazione agglomerata, devono essere mantenute pulite ed avere le aperture esterne munite di dispositivi atti alla protezione contro le mosche, conformi alle prescrizioni emanate dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario.

E' vietato di ammassare nelle scuderie e nelle stalle il letame: questo deve essere asportato giornalmente, nelle ore stabilite dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario. Per il trasporto del letame, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 3.

Entro il termine di un mese dalla pubblicazione della presente ordinanza, le scuderie e le stalle attualmente esistenti nei centri di popolazione agglomerata devono uniformarsi alle prescrizioni di cui al precedente comma 1°.

Art. 7.

Dei depositi di pollame.

Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario, concede la licenza di tenere depositi di pollame vivo o di altri piccoli animali, a scopo di industria o di commercio, nel centro di popolazione agglomerata, sempre previo accertamento che detti depositi siano in condizioni da potervisi attuare costantemente le norme che, caso per caso, saranno ritenute necessarie ai fini del trattamento contro le mosche.

Nei confronti di detti depositi si attuano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

I depositi esistenti attualmente nel centro di popolazione agglomerata devono ottenere la licenza di cui al precedente comma 1°, entro due mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 8.

Delle fiere, delle feste, dei mercati.

Chiunque, in occasione di fiere, di feste o di mercati, intende aprire o condurre scuderie o stallaggi, o tenere stalle o depositi di sosta per animali equini, bovini, ovini o suini deve darne partecipazione, sette giorni prima, al podestà, per i provvedimenti che questi è tenuto ad emanare, sentito l'ufficiale sanitario, ai fini dell'opportuno trattamento contro le mosche.

E' vietato, di regola, di tenere fiere, feste o mercati nelle immediate vicinanze di istituti pubblici di ricovero e di cura.

Art. 9.

Degli esercizi pubblici.

Negli esercizi pubblici di cui all'art. 84 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, comprese le latterie, oltre alle prescrizioni contenute nel regolamento locale di igiene, devono osservarsi le seguenti norme:

1° i locali nei quali si tengono, conservano o preparano i cibi e le bevande devono avere le aperture esterne munite di mezzi di protezione contro le mosche, conformi alle prescrizioni date dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario. Ugualmente protetti contro le mosche e con mezzi conformi alle prescrizioni stesse, devono essere i cibi in genere e le vivande preparate che si espongano in mostra;

2° le stoviglie e, in genere, gli accessori da tavola devono essere tenuti al riparo dalle mosche;

3° i locali tutti, compresi i retrobottega, devono essere mantenuti puliti; i rifiuti e le spazzature devono essere raccolti a norma dell'art. 2; le biancherie sudicie devono essere tenute in recipienti chiusi.

Gli esercizi pubblici attualmente esistenti devono uniformarsi alle prescrizioni che precedono entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 10.

Degli spacci di generi alimentari.

Negli spacci di vendita al pubblico di generi alimentari, all'ingrosso o al minuto, oltre alle prescrizioni contenute nel regolamento locale di igiene, devono osservarsi le seguenti norme:

1° i preparati di carne, il pane, le paste, i dolciumi, le frutta, le conserve, le verdure e, in genere, qualsiasi sostanza alimentare che si consumi senza previa cottura, o lavaggio, o dipellamento, o simile, devono essere protetti

contro l'inquinamento ad opera delle mosche, con l'impiego di uno dei mezzi, come retine metalliche, campane di vetro, veli, carte moschicide, ventilatori o altri congegni adatti allo scopo, stabiliti, caso per caso, dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario;

2° è vietata la esposizione all'aperto, fuori dello spaccio, delle sostanze di cui al precedente numero 1°;

3° i locali tutti adibiti alla vendita ed i rispettivi retrobottega devono essere mantenuti puliti ed i rifiuti e le spazzature raccolti a norma dell'art. 2.

Gli spacci di vendita attualmente esistenti devono uniformarsi alle prescrizioni di cui al precedente numero 1 entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti delle macellerie e degli altri spacci che vendano comunque carni fresche.

Art. 11.

Dei venditori ambulanti.

I venditori dei generi alimentari indicati nell'articolo precedente, siano essi ambulanti, o a posto fisso, o in chioschi, o in banchette, o simili, devono uniformarsi, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, alle norme contenute nel numero 1 dell'art. 10, per quanto concerne la protezione dei generi alimentari, ivi contemplati, contro inquinamenti ad opera di mosche.

I locali nei quali detti venditori ripongono o confezionano la loro merce devono rispondere ai requisiti di cui al numero 3° dello stesso art. 10.

Art. 12.

Degli stabilimenti di sostanze alimentari.

Negli stabilimenti per la produzione, lavorazione o preparazione di sostanze alimentari, in tutti i locali adibiti alla raccolta ed alla lavorazione delle materie prime ed in quelli di deposito delle materie in corso di lavorazione o già lavorate, oltre alle prescrizioni contenute nel regolamento locale di igiene od in regolamenti speciali, devono osservarsi le seguenti norme:

1° le aperture esterne devono essere protette contro la penetrazione delle mosche;

2° i depositi dei rifiuti delle lavorazioni e dei residui suscettibili di ulteriore lavorazione, che non sia possibile di asportare giornalmente, devono essere protetti dalla invasione delle mosche. I mezzi da impiegarsi, caso per caso, per il trattamento contro le mosche, come idonee coperture delle materie stesse, carte o altre sostanze moschicide sovra o presso le materie in deposito, o altri congegni adatti allo scopo, sono indicati dal podestà, sentito l'ufficiale sanitario.

La disposizione che precede si applica anche nei confronti dei mattatoi, delle sardigne e dei depositi di pelli fresche e di residui animali.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, gli stabilimenti attualmente esistenti devono uniformarsi alle norme più sopra indicate.

Art. 13.

Degli istituti di ricovero e di cura e delle collettività.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, gli istituti di ricovero e di cura pubblici e privati, nonchè le collettività in genere, devono:

1° proteggere contro ogni inquinamento ad opera delle mosche:

le dispense, le cucine, ed i locali comunque destinati alla preparazione ed alla distribuzione degli alimenti, delle bevande e dei medicamenti;

i mezzi di trasporto interno delle bevande e degli alimenti;

2° difendere contro ogni inquinamento ad opera delle mosche le bevande, gli alimenti ed i medicamenti, nei locali destinati a ricovero e cura di infermi di malattie comuni;

3° proteggere meccanicamente contro le mosche le latrine e le camere mortuarie, nonchè i locali destinati a ricovero e cura di malati di malattie infettive;

4° attuare il trattamento contro le mosche nei confronti dei depositi delle immondizie, delle materie putrescibili e dei rifiuti di qualsiasi genere.

Il prefetto, sentito il medico provinciale, stabilisce:

a) i mezzi da impiegarsi per l'attuazione di quanto sopra;

b) le norme obbligatorie, da attuarsi entro due mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza, per la raccolta, la rimozione e la distruzione, o l'eventuale recupero, dei materiali di medicatura usati.

Tutte le scuole primarie, pubbliche e private, debbono essere fornite, in ogni aula, di un esemplare del cartello di propaganda per la lotta contro le mosche, edito a cura del Ministero delle finanze (Provveditorato generale dello Stato).

CAPO III.

DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 14.

I prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Ianesich di Giuseppe, nato a Trieste il 6 maggio 1898 e residente a Trieste, via Torre Bianca n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gianetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Ianesich è ridotto in « Gianetti ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ines Ianesich nata Tonzar fu Giuseppe, nata il 12 novembre 1901, moglie;
2. Ida di Francesco, nata il 3 luglio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Angelo Iasbitz di Matilde, nato a Trieste il 7 febbraio 1907, e residente a Trieste, piazza Goldoni, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 9 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tassini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Angelo Iasbitz è ridotto in « Tassini »

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 15 aprile 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche di atti internazionali.

Il giorno 11 maggio 1928-VI, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dei seguenti atti stipulati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 21 maggio 1927:

1° Convenzione concernente il regolamento di questioni finanziarie risultanti dall'annessione all'Italia della città di Fiume, con relativo Protocollo finale;
2° Accordo per regolare amichevolmente certi reclami di cittadini italiani presentati al Tribunale arbitrale misto italo-ungherese;
3° Dichiarazione sulla procedura concernente i conti di compensazione fra l'Italia e l'Ungheria.
Tali atti sono stati approvati con R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2840, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 1928-VI.

Il giorno 11 maggio 1928-VI, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche della Convenzione e relativo Protocollo finale firmati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 25 novembre 1925, per impedire doppie imposizioni e risolvere altre questioni in materia di imposte dirette.
Tale Convenzione e Protocollo sono stati approvati con R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2307, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 24 gennaio 1927-V.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomina di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Macerata.

Con R. decreto 29 marzo 1928 (registrato alla Corte dei conti addì 5 maggio 1928, registro n. 3 Interno, foglio 242) il signor Pallotta conte Alfredo è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Macerata per il triennio 1927-1929, in sostituzione del signor avv. Marino Trombettoni, dimissionario.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 419.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1260 — Data della ricevuta: 30 aprile 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Costantini Caterina fu Stanislao — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 10.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1146 — Data della ricevuta: 17 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Filippo Gianfaglione fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 7 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 659 — Data della ricevuta: 19 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Fiore Michele fu Alberico — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 350 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data della ricevuta: 6 agosto 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Molinatto Edoardo fu Ernesto per conto di Poncini Epifania di Secondo — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 75 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 515 — Data della ricevuta: 21 febbraio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: avv. D'Alitto Giuseppe fu Cesare, per conto di altri — Titoli del debito pubblico: al portatore 6 — Rendita: L. 300 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 660 — Data della ricevuta: 3 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Luisa De Gennaro fu Antonio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 460 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 35).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontore della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Sez. di R. Tesoreria di Genova in data 30 dicem. 1924 pel deposito di un titolo 3.50 % (1906)	6148	Cap. 20,000 —	Repetto Gio. Batta di Fortunato.	Repetto Gio. Batta di Fortunato, *minore sotto la patria potestà del padre.*
3.50 %	515437	70 —	Campilongo Umberto di Giuseppe, dom. a Castrovillari (Cosenza).	Campilongo Umberto di Giuseppe, *minore sotto la patria potestà del padre,* domic. come contro.
Cons. 5 %	391544	1,150 —	Licastri Patti Giovanni di Luigi, dom. a Palermo, con usufrutto vitalizio a Licastri Patti Luigi fu *Liborio*, dom. a Palermo.	Intestata come contro, con usufrutto vital. a Licastri Patti Luigi fu *Carlo*, dom. a Palermo.
»	208053	300 —	De Stefano *Emiliano* fu Vincenzo, dom. a Spinoso (Potenza).	De Stefano *Massimiliano* fu Vincenzo, dom. come contro.
»	78706	425 —	Pietranera *Emma*, *Bice* e *Rina* fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre Perasso Giuseppina fu Giacomo vedova di Pietranera Carlo, dom. a Genova.	Pietranera *Emma-Vittoria*, *Anna-Bice* e *Rina-Mafalda* fu Carlo, minori, ecc. come contro.
»	279429	150 —	Pietranera *Bice* e *Rina* fu Carlo, minori, ecc. come la precedente.	Pietranera *Anna-Bice* e *Rina-Mafalda*, minori, ecc. come contro.
»	238732	70 —	Catanese *Giuseppe* di Calogero, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Menfi (Girgenti).	Catanese *Giuseppa* di Calogero, minore, ecc. come contro.
»	57441	110 —	Casirati Giuseppe, Ferdinando, *Francesco*, Anna e Cristoforo fu Innocenzo, minori sotto la patria potestà della madre Berra Adalgisa fu Ferdinando, vedova di Casirati Innocenzo, dom. a Treviglio (Bergamo).	Casirati Giuseppe, Ferdinando, *Francesca*, Rina e Cristoforo fu Innocenzo, minori, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa averVi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale:* BRUNI.

BANCA

Capitale nominale L. 240,000,000

Situazione al 30

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 20 aprile 1928 (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . . . L.		4,772,294,921.46	+ 38,082
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . . L.	6,245,731,871.11		— 45,748
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere . . . . . »	1,493,108,593.77		+ 12
		7,738,840,464.88	— 45,736
Riserva totale . . . L.		12,511,135,386.34	— 7,654
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,847,712,566.95	—
Cassa . . . . . . »		170,697,245.06	+ 502
Portafoglio su piazze italiane . . . . . »		3,063,991,590.60	— 14,447
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . . »		6,693,979.06	— 1,018
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1,000,600,586.14		
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . . »	1,393,732.65		
		1,001,994,318.79	+ 250,340
Titoli dello Stato e titoli garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . L.		999,996,450.62	— 9,296
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . L.	68,038,138.31		— 128
altri . . . . . . »	76,443,841.26		+ 19,622
		144,481,979.57	+ 19,494
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		276,352,650.83	—
Azionisti a saldo azioni . . . . . »		60,000,000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . . »		123,662,734.83	+ 979
Istituto di liquidazioni . . . . . »		1,259,914,389.34	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . L.	30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria . . . . »	12,025,000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti. . . . »	110,902,629.29		+ 7,412
Impiego fondo pensioni . . . . »	171,067,045.66		+ 176
Debitori diversi . . . . . »	1,260,107,408.16		+ 19,030
		1,584,102,083.11	+ 26,618
Spese . . . . L.		32,353,259.73	+ 5,612
L.		23,083,088,634.83	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . . »		38,486,484,860.11	— 1,546,083
L.		61,569,573,494.94	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		134,109,587.51	— 3,403
TOTALE GENERALE . . L.		61,703,683,082.45	— 1,278,356

Saggio normale dello sconto 6 % (dal 1° aprile 1928).

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

(14674)

D'ITALIA

- Versato L. 180,000,000

aprile 1928 (VI)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 aprile 1928 — (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.	17,123,788,300 —	+ 259,838
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	738,710,576.76	+ 225,832
Depositi in conto corrente fruttifero	»	2,625,939,927.40	— 899,504
Conto corrente del Regio tesoro	»	300,000,000 —	+ 12,609
	L.	20,788,438,804.16	— 401,225
Capitale	L.	240,000,000 —	—
Massa di rispetto	»	48,000,000 —	—
Riserva straordinaria	»	12,025,412.33	—
Conti correnti passivi	»	21,011,186.02	+ 3,193
Conto corrente del R. Tesoro, vincolato	»	653,827,222.64	+ 653,827
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti	L. 110,902,766.20		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	» 46,000,000 —		—
Creditori diversi	» 1,032,952,718.20		+ 8,055
		1,189,855,484.40	+ 8,055
Rendite	L.	129,930,525.28	+ 7,280
Utili netti dell'esercizio precedente	»	—	—
	L.	23,083,088,634.83	—
Depositanti	»	38,486,484,860.11	— 1,546,083
	L.	61,569,573,494.94	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	134,109,587.51	— 3,403
TOTALE GENERALE	L.	61,703,683,082.45	— 1,278,356

Rapporto della riserva (12,511,135,386.34) ai debiti (20,788,438,804.16) da coprire 60.18 per cento.

Il direttore generale: STRINGHER.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 19 maggio 1928 - Anno VI

Francia	74.73	Belgrado	33.425
Svizzera	365.92	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.678	Albania (Franco oro)	364.85
Olanda	7.663	Norvegia	5.08
Spagna	318.25	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.652	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.546	Polonia (Sloty)	213.50
Vienna (Schillinge)	2.675	Danimarca	5.09
Praga	56.35	Rendita 3,50 %	75.85
Romania	11.75	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.365	Rendita 3 % lordo	45.825
Peso argentino Carta	8.08	Consolidato 5 %	87.40
New York	18.985	Littorio 5 %	87.40
Dollaro Canadese	18.955	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.575
Oro	366.32		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 395.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1006 — Data della ricevuta: 28 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Ranieri Giovanni fu Francesco per conto del Beneficio parrocchiale di S. Vito ad Ortimino — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 70 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 909 — Data della ricevuta: 25 maggio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Filippini Cesarini Teresa fu Adamo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 350 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° ottobre 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso fra gli aggiunti di procura dell'Avvocatura erariale per la promozione a dieci posti di sostituto avvocato erariale di seconda classe.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303, che approva il testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale, ed il R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304, che approva il relativo regolamento;

Visto l'art. 12, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, che disciplina il passaggio, previo concorso, degli aggiunti di procura, in possesso dei prescritti requisiti, al grado di sostituto avvocato erariale di seconda classe;

Decreta:

Art. 1.

Fra gli aggiunti di procura dell'Avvocatura erariale, che si trovino nelle condizioni stabilite dall'ultimo comma dell'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, è indetto l'esame di concorso per la promozione a dieci posti di sostituto avvocato erariale di seconda classe.

Art. 2.

All'esame parteciperanno gli aggiunti di procura, che presenteranno apposita domanda alla segreteria dell'Avvocatura erariale, entro il 31 maggio 1928.

Art. 3.

Per quanto concerne la composizione della Commissione esaminatrice, le materie di esame e le formalità inerenti allo svolgimento delle prove, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304.

Art. 4.

Per l'ammissione alla prova orale i candidati dovranno aver conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e di sette in ciascuna di esse.

Per la classificazione dei candidati si sommano i punti riportati nelle prove scritte con quelli della prova orale. Il totale determina la classificazione dei concorrenti.

Nell'ordine rispettivo di precedenza di merito, saranno nominati sostituti avvocati erariali di seconda classe, i primi classificati nei limiti dei posti messi a concorso, a condizione che nell'esame orale abbiano conseguito non meno di otto punti.

Art. 5.

Le prove di esame avranno luogo in Roma, quelle scritte nei giorni 6, 8, 10 novembre 1928; quelle orali nei giorni che saranno fissati dalla Commissione di esame.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sostituzione di due membri della Commissione giudicatrice del concorso a 10 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1928-VI, col quale venne provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a dieci posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, bandito col decreto Ministeriale 6 dicembre 1927-VI;

Determina:

Il dott. comm. Camillo Manfroni, professore nella Facoltà di scienze politiche nella Regia università di Roma e il dott. comm. Pietro De Francisci, professore nella Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Roma, sono chiamati a far parte della Commissione giudicatrice del concorso bandito col decreto Ministeriale citato del 6 dicembre 1927-VI, in sostituzione rispettivamente del dott. prof. comm. on. Gioacchino Volpe e del cav. di gr. cr. Amedeo Giannini.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.